

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PROVINCIA DI FERRARA
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI
ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI COMUNI
VALLI E DELIZIE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "SERVIZI SOCIALI

- AREA MINORI"


S.P. n. 20

L'anno duemilaQUATTORDICI (2014), il giorno Ventinove (29)
del mese di Dicembre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli
e Delizie in Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5,
c.a.p.44015, con la presente convenzione, tra i Signori:

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di ARGENTA, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 96 del 20.12.2014 - Codice Fiscale 00315410381;
ANDREA MARCHI Sindaco del Comune di OSTELLATO autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 90 del 22.12.2014 - Codice Fiscale
001424300388;

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di PORTOMAGGIORE,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione consiliare n. 62 del 22.12.2014 - Codice
Fiscale 00292080389;

ANTONIO FIORENTINI Presidente dell'UNIONE DEI COMUNI VALLI E
DELIZIE, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto
con deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2014 - Codice
Fiscale 93084390389;



PREMESSO:

- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

- che, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- che il Consiglio dell'Unione, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica riferita al triennio 2014-2016, approvata contestualmente al bilancio annuale 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016, con deliberazione di Consiglio n. 14 del 09/04/2014, si è posto l'obiettivo politico di conferire, nell'arco del triennio, le ulteriori funzioni fondamentali di: Polizia municipale ed amministrativa locale, Protezione civile e Servizi sociali;

- che, pertanto, dopo il primo anno di concreta operatività dell'Unione, con delibere di Consiglio dell'Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U. delle ore 21.00) e n. 37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell'Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo):

- o *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- o Protezione civile;

- o Servizi sociali;
 - o *Polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - o *Centrale Unica di Committenza;*
-
- o *Turismo e marketing territoriale.*

- che la suddetta modifica statutaria è entrata in vigore in data 23/11/2014 a seguito della pubblicazione delle relative deliberazioni del consiglio dell'Unione, per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti;

- che con deliberazioni n. 96 in data 20.12.2014 del Comune di Argenta, n. 90 del 22.12.2014 del Comune di Ostellato e n. 62 del 22.12.2014 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Servizi Sociali - Area Minori;

- che l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 45 del 29.12.2014;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni VALLI E DELIZIE tra i Comuni di

Argenta, Ostellato e Portomaggiore, per la brevità chiamata Unione, di tutte le funzioni, le competenze e le attività afferenti il Servizio Sociale - Area Minori, con le specifiche previste all'articolo 2 seguente.

Art. 2 - Funzioni trasferite

1. Il "Servizio Sociale - Area Minori" assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione dei servizi sociali - area minori di competenza comunale, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle competenze amministrative, civili e penali;
- Interventi sostitutivi della famiglia (adozione, affidamento familiare, accoglienza in comunità residenziali anche per madre e bambino);
- Interventi di sostegno alle responsabilità familiari (strutture semiresidenziali, interventi educativi domiciliari);
- Consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- Interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura,

tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;

- Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- Interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
- Interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- Interventi di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito per casi particolarmente compromessi che vedono il coinvolgimento di minori;
- Interventi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 Codice Civile avente per oggetto "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori".

Art. 3 - Finalità

1. La gestione dei Servizi Sociali - Area Minori mediante Unione dei Comuni, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In particolare, la gestione unificata deve essere guidata dai seguenti principi:

- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- la promozione della persona umana;
- l'adozione di metodi di valutazione dei bisogni soggettivi secondo criteri multidimensionali in grado di cogliere al tempo stesso gli aspetti sanitari e sociali della persona, vista nel suo contesto socio- familiare e culturale;
- l'adozione di modelli del lavoro interdisciplinare tra le diverse figure professionali e i diversi enti pubblici coinvolti (Azienda USL, Azienda Servizi alla Persona e Istituti Scolastici);
- l'impegno a fornire risposte di tipo globale ai bisogni essenziali nell'ottica della rete, secondo la cultura dell'accoglienza e della presa in carico;
- l'adozione metodologie del lavoro nel rispetto della riservatezza e della privacy seguendo i criteri della deontologia professionale;
- il rilancio di politiche sociali tese a favorire una migliore protezione sociale attraverso la riduzione delle aree di emarginazione o disagio che vedono il coinvolgimento di minori;
- la qualificazione degli interventi secondo caratteristiche di flessibilità, personalizzazione,

The right side of the page contains three distinct handwritten marks. At the top is a simple circle. Below it is a signature that appears to be 'M. M.'. At the bottom is a large, stylized letter 'A'.

integrazione, nel rispetto del principio di appropriatezza;

- l'integrazione tra pubblico e privato al fine di qualificare, potenziare, diversificare la rete degli interventi e dei servizi.
-

2.L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del servizio in oggetto, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione.

3.L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4 - Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1.L'organizzazione della funzione in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del

medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;


e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;

f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, anche in forma convenzionata, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione.

3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi



di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.

4.L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Servizio Sociale - Area Minori la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.

5.L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 8 della presente convenzione.

6.Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica.

7.Il Servizio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli

atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.

8. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune di Portomaggiore.

9. Alla data del conferimento della funzione i fascicoli dei minori in carico o archiviati vengono presi in carico dall'Unione che ne curerà la corretta conservazione avvalendosi, in caso di necessità, dei locali destinati ad archivio dei singoli enti.

Art. 5 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio Sociale - Area Minori, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.

2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti. In particolare, in fase di avvio della presente convenzione, formano il Servizio Sociale - Area Minori gli operatori che già operano presso il



Servizio Sociale Convenzionato - Area Minori tra i Comuni di Argenta Ostellato e Portomaggiore.

3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

5. E' fatta salva l'articolazione del Servizio Sociale - Area Minori in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

Art. 6 - Competenze del Dirigente

1. Il Dirigente del Servizio Sociale - Area Minori è incaricato con atto del Presidente dell'Unione.

2. Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale del Servizio ed in

particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa;
- Partecipare a Conferenze di servizi;
- partecipare quale componente alle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata integrativa dei singoli enti compresa l'Unione e nei processi di confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 7 - Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Servizio Sociale - Area Minori adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della

gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

3. L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.

4. Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa, dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:

- a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
- b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;

c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;

d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabili dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;

e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.

5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai

sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale necessarie all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2015 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni aderenti.

2. Le ulteriori spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni in base alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento.



3. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

4. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso

al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.

5.L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

6.L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1.Il conferimento della funzione oggetto della presente convenzione, dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione e l'efficacia della presente convenzione decorrono dal 01 gennaio 2015 ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.



2. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

Art. 10 - Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini

istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5.L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6.Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7.L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

Art. 10 - Controversie

1.La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.



Art. 11 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 12 - Regime di imposta di bollo e di registro


1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Argenta

Fiorentini Antonio



Per il Comune di Ostellato

Marchi Andrea




Per il Comune di Portomaggiore

Minarelli Nicola



Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie"

Fiorentini Antonio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Fiorentini', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'A' and a vertical stroke.